

OGGETTO: ACCORDO TERRITORIALE TRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME - TERRA DEL SOLE, FORLIMPOPOLI, MELDOLA, PREDAPPIO E LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA PER LA PREDISPOSIZIONE IN FORMA COORDINATA DEI PIANI URBANISTICI GENERALI DELLA CINTURA FORLIVESE, AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO”.

Premesso che:

- in data 01.01.2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017 n. 24 “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*” che stabilisce la normativa in materia di governo del territorio, definendo - oltre al quadro degli strumenti di pianificazione - anche le misure organizzative che i Comuni devono assumere per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnata;
- l'art. 55 della L.R. n. 24/2017, prevede che i Comuni costituiscano in forma singola o associata un'apposita struttura denominata “Ufficio di Piano” (d'ora in poi UdP) preposta allo svolgimento dell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate dalla presente legge tra cui la stesura del Piano Urbanistico Generale (d'ora in poi PUG) e le altre attività connesse alla sua attuazione;
- in data 30.7.2018 la Giunta regionale dell'Emilia – Romagna ha approvato la deliberazione n. 1255 recante “*Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24*”;

Preso atto che:

Gli standard minimi richiesti dalla suddetta D.G.R. n. 1255/2018, sono come di seguito brevemente riportati:

- obbligatorietà dell'UdP: gli Uffici di Piano devono essere costituiti allo scopo di predisporre e approvare il PUG e di curarne l'attuazione ai sensi della L.R. n. 24/2017, da tutti i Comuni della Regione in forma singola o associata, ovvero da tutte le Unioni cui siano state conferite le funzioni in materia urbanistica. L'UdP deve essere costituito entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 01.01.2021);
- organicità delle funzioni dell'UdP: l'Ufficio di Piano svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all'elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione. Competono in particolare all'UdP la predisposizione dei PUG, l'esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione. Pertanto, gli enti territoriali si devono dotare di un unico UdP che svolga tutte le funzioni appena ricordate, non potendo residuare presso altre strutture comunali (o presso i singoli Comuni, nel caso di UdP di Unione o intercomunali) compiti attinenti alle funzioni urbanistiche;
- autonomia organizzativa dell'UdP: l'Ufficio di Piano costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso

- deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l'ente stesso;
- completezza delle competenze professionali presenti nell'UdP: gli UdP devono essere dotati di tutte le competenze necessarie secondo la LR n. 24/2017 per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico, economico-finanziario. Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati. Pertanto, le medesime competenze devono essere possedute dal personale dell'ente territoriale assegnato stabilmente all'UdP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all'attività dello stesso, attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite dagli enti territoriali (quali convenzioni, incarichi professionali, servizi forniti dalle Unioni o dalle Province a tutti i Comuni interessati, ecc.);
 - necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione: all'interno dell'UdP deve essere nominata la figura del Garante della comunicazione e della partecipazione (d'ora in poi Garante), distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile dell'UdP), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della LR n. 24/2017, garantendo in particolare:
 - il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente;
 - la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
 - il diritto al contraddittorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l'approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;
 - il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contraddittorio pubblico, ove disposti ai sensi dell'articolo 45, comma 8;
 - incompatibilità con incarichi di privati: il rapporto di collaborazione con l'UdP costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano, a norma dell'art. 55, comma 7, della L.R. n. 24/2017; tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente che per quello esterno all'ente;
 - stabilità e conoscibilità della composizione dell'UdP: gli enti territoriali devono assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno parte dell'UdP; a tale scopo nel sito web degli enti territoriali devono essere pubblicati gli elenchi completi dei collaboratori facenti parte dell'UdP, con l'indicazione delle competenze assolute da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell'UdP è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell'attuazione della L.R. n. 24/2017, ai sensi dell'art. 77 della medesima legge;

Considerato che:

- il comma 3 dell'art.1 della Legge in parola valorizza la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo dei Comuni ed il comma 4

esorta la cooperazione delle Amministrazioni titolari di funzioni di governo del territorio secondo criteri di competenza e di leale collaborazione all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio, anche mediante la stipula di accordi territoriali;

- l'art. 58 commi 1 e 2 della legge in parola stabilisce che gli ACCORDI TERRITORIALI possono essere stipulati altresì tra i Comuni e tra questi e le loro Unioni per **definire speciali forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica**, anche attraverso l'elaborazione, approvazione e gestione di strumenti urbanistici intercomunali ai sensi dell'articolo 30, commi 3,4,5 e 6.

Considerato inoltre che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 24/2017 è data facoltà ai Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. 20/2000 di procedere, nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa legge, ad un'unica variante generale diretta ad unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG);

Dato atto che tutti i Comuni sottoscrittenti il presente accordo sono dotati di strumenti urbanistici predisposti ai sensi della LR 20/2000 e quindi possono procedere secondo quanto riportato al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24/2017;

Evidenziato quanto sopra, al fine di avviare un percorso comune per l'attuazione in forma coordinata del processo di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali alla nuova normativa regionale;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ACCORDO TERRITORIALE TRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME - TERRA DEL SOLE, FORLIMPOPOLI, MELDOLA, PREDAPPPIO E LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA PER LA PREDISPOSIZIONE IN FORMA COORDINATA DEI PIANI URBANISTICI GENERALI DELLA CINTURA FORLIVESE, AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO".

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che viene sottoscritto ed attuato con gli effetti e le modalità previste dall'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 58 della LR 24/2017.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Con il presente Accordo Territoriale, stipulato ai sensi dell'art. 58 comma 1 e 2 della LR 24/2017, i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio intendono stabilire obiettivi e scelte strategiche comuni a tutti e cinque gli Enti nel processo di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla nuova normativa regionale, come previsto dal comma 2 dall'art. 3 della suddetta legge,

definendo speciali forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti territoriali di confine, insediativi, economico-sociali, ecc.,

2. La scelta dei “*Comuni della Cintura forlivese*” (vedasi allegato A di inquadramento cartografico) di elaborare in forma coordinata i PUG, con il supporto dell'Amministrazione Provinciale, costituisce l'opportunità di condividere tra Amministrazioni contermini i temi della strategia che travalicano i confini comunali ed hanno la necessità di essere condivisi, ai fini di una loro reale efficacia, su scala di riferimento territoriale, rispondendo ai principi della nuova legge urbanistica di concertazione istituzionale, collaborazione e partecipazione;

3. La Provincia di Forlì-Cesena, assicura attraverso i propri referenti tecnici, la disponibilità a periodici incontri presso le proprie sedi, garantendo occasioni di confronto per supportare i Comuni nel percorso di redazione del nuovo PUG, fornendo suggerimenti tecnici, analisi ed elementi di riflessione sui contenuti del piano, sui principi ordinatori e su ogni tema che potrà costituire un utile strumento di verifica delle strategie individuate. La Provincia mette inoltre a disposizione i dati conoscitivi, cartografici e le informazioni relative al territorio e all'ambiente in suo possesso;

4. Le Amministrazioni Comunali, anche in corso di elaborazione del P.U.G., potranno attivare ulteriori forme di collaborazione con la Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 77 della L.R. 24/2017, quali, ad. es. protocollo di intesa per sperimentazione di adeguamento della pianificazione vigente.

5. Tale processo inclusivo di pianificazione permette inoltre di mettere in comune dati e informazioni e di elaborare in forma integrata ed omogenea sia l'apparato documentale che quello regolativo dei PUG.

6. In particolare, ogni Comune costituisce il proprio Ufficio di Piano ed elabora il proprio PUG in forma coordinata con gli altri Comuni aderenti al presente accordo, utilizzando simbologie e linguaggi comuni e affrontando temi di valenza sovra-comunale per i quali saranno condivisi le metodologie di analisi e l'individuazione delle strategie, il tutto tenendo conto delle specificità che differenziano ciascun territorio e della pianificazione urbanistica esistente.

ART. 3 - L'AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale del presente accordo è individuato nel territorio dei seguenti Comuni aderenti alla predisposizione in forma coordinata dei PUG della “*Cintura forlivese*”: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio.

ART. 4 - LE ATTIVITÀ SPECIFICHE DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. I Comuni aderenti all'Accordo costituiscono un **Tavolo Politico di Coordinamento**, rappresentato dai Sindaci, Assessori di riferimento o suo delegato, e un **Tavolo Tecnico di Coordinamento**, rappresentato dai responsabili dei settori urbanistica e dai referenti degli Uffici di Piano di ogni comune, con il supporto dei referenti della pianificazione della Provincia di FC, i quali periodicamente potranno unirsi per identificare e definire le attività e le scelte strategiche, gli stati di avanzamento del lavoro, il cronoprogramma nonché le eventuali risoluzioni delle criticità riscontrate;

2. Al Tavolo Tecnico di Coordinamento e al Tavolo Politico di Coordinamento potranno essere invitati a partecipare, oltre ai referenti della Provincia di Forlì Cesena,

anche quelli della Regione Emilia Romagna, oltre agli Enti competenti all'uopo individuati.

3. Le attività del tavolo tecnico dovranno ottimizzare le forme di partecipazione di ciascun Ente all'attività tecnica di predisposizione del piano, in un'ottica d'efficacia delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali.

4. Gli UdP stabiliranno modalità semplificate e coordinate di assunzione degli atti di approvazione dei piani da parte dei singoli Comuni aderenti al presente Accordo.

5. Ogni PUG sarà costruito nel rispetto della normativa vigente e attraverso un intenso confronto sia tecnico sia politico che coinvolgerà attivamente i singoli Comuni aderenti all'Accordo.

6. Le attività tecniche e i procedimenti per la redazione dei singoli Piani Urbanistici Generali sarà in capo ad ogni Ufficio di Piano e a cura del rispettivo Responsabile che stabilirà il coordinamento delle attività di pianificazione condivisa.

7. I singoli Uffici di Piano s'impegnano affinché nei PUG siano trattati temi di scala sovracomunale che interessano tutto il territorio individuato dall'Accordo, per creare sinergie tra i Comuni e per dare soluzioni adeguate ai problemi che superano la dimensione di un singolo Ente, anche con il confronto e in coerenza con le tematiche di Area Vasta a livello provinciale (PTAV).

8. Gli obiettivi di carattere generale, prendendo spunto anche da quanto indicato nell'Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale" (approvato con DGR 2135 del 22/11/2019) riguarderanno:

- la crescita e la qualificazione dei servizi e l'adeguamento delle reti tecnologiche;
- la crescita economico-produttiva;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;
- lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'accessibilità;
- la rigenerazione del patrimonio costruito;
- il contenimento del consumo di suolo e la riduzione dell'impermeabilizzazione;
- il riconoscimento e la salvaguardia dei servizi ecosistemici e la qualificazione delle componenti ambientali;
- il miglioramento del comfort urbano, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- il miglioramento del metabolismo urbano e la promozione dell'economia circolare;

9. A tal fine, nell'ottica dell'approccio innovativo auspicato dalla Regione, si procederà per **sistemi funzionali**, intesi come ambiti tematici caratterizzati da una pluralità di fattori che a partire dalle analisi (che dovranno individuare le criticità e i fabbisogni a cui i piani dovranno dare risposte), fino alle scelte strategiche (che dovranno definire gli obiettivi e le prestazioni da raggiungere), verranno sviluppati su scala intercomunale per conseguire in modo più significativo gli obiettivi sopra indicati; si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti sistemi funzionali che potranno essere trattati:

- Sistema sociale;
- Sistema economico-produttivo;
- Sistema del turismo;
- Sistema della sicurezza territoriale;
- Sistema della mobilità e dell'accessibilità;
- Sistema dei servizi;

- Sistema delle Reti tecnologiche, con particolare riferimento alla digitalizzazione;
- Ecosistema e tutela/riproducibilità delle risorse ambientali;
- Sistema del paesaggio;
- Sistema rurale e agro-alimentare.

Le tematiche urbanistiche e ambientali trasversali, oggetto dei PUG da redigere in forma coordinata, saranno dettagliate in un Documento di intenti, condiviso dai Tavoli di coordinamento, che sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali.

10. I Piani verranno predisposti attraverso un progetto cartografico di dati digitali georeferenziati coerenti con il modello dati di base regionale, che consenta anche una gestione e consultazione del piano interattiva, eventualmente integrata con la possibilità da parte degli utenti registrati di interagire su più livelli.

11. Gli obiettivi strategici a scala intercomunale dovranno essere capaci di intercettare quelli alla scala locale dove ogni singolo Comune intende perseguire la valorizzazione della propria identità e unicità, inserendola all'interno della strategia condivisa di ogni singolo PUG.

Art 5 - PROGRAMMA DI LAVORO

1. Il programma di lavoro è vincolato alle scadenze temporali per procedure di approvazione di singoli PUG di cui all'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 24/2017.

2. Il programma di lavoro è altresì legato alle modalità procedurali di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, così come indicate all'art. 3 della L.R. 24/2017; in particolare con il presente Accordo i Comuni, in quanto tutti dotati di strumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., concordano nell'avviare la variante di unificazione e conformazione dei propri piani vigenti al PUG secondo il caso definito all'art. 3, comma 2 con la procedura semplificata di cui agli artt. 43 e ss, esclusa la consultazione preliminare di cui all'art. 44, e con i termini di cui agli artt. 45 e 46 ridotti della metà.

ART. 6 - UFFICIO DI PIANO

1. Ogni Comune, per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate dalla legge, costituisce un'apposita struttura denominata **Ufficio di Piano** nel rispetto della delibera di Giunta Regionale n.1255 del 30/07/2018 recante "Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24", dotato di personale avente le adeguate competenze professionali, in particolare quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario, oltre che del **Garante della comunicazione e della partecipazione**, distinto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.56 della LR 24/2017.

2. Con il presente Accordo, ciascun Comune impegna la propria struttura interna al fine di assicurare tutti i flussi informativi funzionali alle attività di predisposizione dei PUG comunali.

3. Fermo restando che le figure costituenti gli Uffici di Piano saranno individuate dai rispettivi Comuni, il **Tavolo Tecnico di Coordinamento** sarà composto principalmente dai responsabili dei settori Urbanistica-Pianificazione, dai responsabili degli Uffici di Piano, dai responsabili dei procedimenti e dai referenti Provinciali per la Pianificazione Territoriale.

4. Sono previste all'interno degli UdP le **collaborazioni intrasettoriali** con l'utilizzo delle risorse interne alle strutture organizzative degli enti coinvolti, convenuto che tutti i Servizi e gli Uffici comunali sono tenuti a partecipare alla formazione di un quadro valutativo del proprio territorio comunale, fornendo i dati di propria competenza ed elaborati necessari alla redazione del Piano, nonché il necessario affiancamento alle competenze amministrative, giuridiche e economico-finanziarie previste.
5. Gli **incarichi professionali esterni all'Ente** potranno essere espletati attraverso procedure d'incarico di ogni singolo Comune, o avvisi di manifestazione di interesse, sia in relazione a specifiche tematiche per l'elaborazione del PUG, sia per integrare le competenze necessarie agli Uffici di Piano (così come previsto all'art. 55, commi 4 e 7 della 24/2017).
6. Al fine di garantire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione in premessa richiamati, i singoli Comuni, nell'espletamento delle suddette procedure potranno stilare graduatorie/elenchi utili all'affidamento diretto, anche da parte degli altri Comuni sottoscrittori, fino alla concorrenza complessiva di 40.000 euro.
7. Qualora la somma degli incarichi da conferire superi i 40.000 € i Comuni potranno delegare uno di essi ad espletare la procedura di affidamento ai sensi del codice dei contratti fermo restando che, all'esito della selezione, ciascun Comune provvederà a conferire il proprio incarico.
8. Per la redazione degli strumenti cartografici di cui all'art. 57 della L.R. 24/2017, oltre alla possibilità di incarichi esterni di cui ai punti precedenti, ci si potrà avvalere del supporto del SIT dell'Unione della Romagna Forlivese, nonché del supporto e della collaborazione del servizio pianificazione della Provincia di Forlì – Cesena, al fine di garantire la coerenza del progetto cartografico base dei PUG con il modello dati della Regione Emilia - Romagna, anche in virtù del futuro monitoraggio del piano e il coordinamento di eventuali incaricati di supporto.

ART.7 – RECESSO O AMPLIAMENTO DELL'ACCORDO

1. Ogni Comune può recedere dal presente accordo, previa comunicazione specifica da inviare con congruo anticipo (90gg) ai Comuni sottoscrittori e alla Provincia e successiva presa d'atto da comunicare alle rispettive Giunte Comunali.
2. Il recesso di uno o più enti non fa venir meno la gestione coordinata nei confronti degli altri Enti sottoscrittori.
3. E' possibile altresì ampliare il presente accordo ad altri Comuni richiedenti, previa richiesta specifica da inviare con congruo anticipo (90gg) ai Comuni sottoscrittori e alla Provincia e successiva presa d'atto delle rispettive Giunte Comunali.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti e il personale coinvolto si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.
2. Ai sensi e per gli effetti del delle norme vigenti in materia di data protection, le parti e il personale coinvolto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.
3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art.16 allegato B Tabella DPR 642/72 e sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'art.1 della tabella allegata al DPR 131/86.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli enti, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art.133, comma 1, lett. a), punto 2 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs 02.07.2010 n104, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti firmatari, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché agli Statuti degli enti, al codice civile ed alla normativa vigente.

2. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.